

TI_GERICHTE 15.2018.80 vom 7. März 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-03-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2018.80

FR: TI_GERICHTE 15.2018.80 du 7 mars 2019

IT: TI_GERICHTE 15.2018.80 del 7 marzo 2019

Regeste

Comminatoria di fallimento. Notifica del precetto esecutivo a cura della polizia nei propri locali all'organo della società presso cui la società escussa ha un secondo recapito

Erwägungen

E. 7

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. 1.1 Di conseguenza è annullata la comminatoria di fallimento emessa il 23 maggio 2018 nell'esecuzione n. _____. 1.2 È ordinato all'Ufficio di esecuzione di Lugano d'iscrivere nei suoi registri l'opposizione interposta dalla RI 1 il 30 luglio 2018 all'esecuzione n. _____. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il vicescancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.